



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE (MOD. 2)

(Comunicazioni obbligatorie ex art. 8 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)

AVVERTENZA

Il mod. 2 va compilato per la comunicazione dei redditi e del volume d'affari prodotti negli anni: 1996, 1997, 1998 e 1999. Per ciascuno dei predetti anni, deve essere compilato integralmente un distinto mod. 2. Si precisa che nel caso di accertamento definitivo gli importi da indicare sono quelli dallo stesso risultanti.

TERMINE E MODALITA' PER L'INVIO DEL MOD. 2

La comunicazione del reddito professionale (mod. 2) deve essere obbligatoriamente inviata all'EPAP dagli iscritti entro la data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi in via transitoria i moduli relativi agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 devono essere presentati entro il 31/10/2000

per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

EPAP – Via del Tritone n. 169 – 00187 ROMA

In caso di errore nella compilazione, utilizzare un altro modulo non personalizzato disponibile a richiesta presso la sede dell'EPAP, presso gli Ordini professionali territoriali, ovvero sul sito dell'Ente in Internet.

La comunicazione all'EPAP del reddito professionale deve avvenire unicamente mediante compilazione ed invio del mod. 2.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 2

Sono tenuti ad inviare il mod. 2:

- gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che hanno sottoscritto il Quadro G) del modulo di iscrizione all'EPAP (mod. 1) e che pertanto risultano iscritti all'EPAP.
- i professionisti che avendo già compiuto l'età di sessantacinque anni alla data di istituzione dell'EPAP abbiano optato per la non iscrizione all'EPAP e quindi siano esonerati dal versamento dei contributi soggettivo, di solidarietà e di maternità ma non del contributo integrativo; cioè i soggetti che abbiano barrato la seconda casella del quadro F) del modulo di iscrizione all'EPAP (mod. 1). Tali soggetti dovranno compilare il suddetto modulo limitatamente ai punti di loro competenza come successivamente evidenziato al quadro A, lettera b);
- gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che hanno esercitato (dal 1996 o da data successiva) attività di libera professione, quindi sono stati iscritti all'EPAP, ma hanno successivamente dichiarato di aver cessato di svolgere l'attività professionale [vedasi quadro A), lettera f)].

In caso di decesso dell'iscritto in data antecedente all'istituzione dell'EPAP (3 agosto 1999) il mod. 2 non deve essere presentato. In caso di decesso dell'iscritto in data successiva all'istituzione dell'EPAP (3 agosto 1999) il mod. 2 deve essere presentato dagli eredi. In questo caso la comunicazione relativa all'anno del decesso va presentata entro due mesi dalla data prescritta per la presentazione annuale dei redditi (in via transitoria, nel caso in cui i superstiti abbiano maturato il diritto alla prestazione previdenziale indiretta (decesso derivante dall'esercizio della prestazione professionale), i moduli relativi agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 devono essere presentati entro il 31/10/2000; nulla dovrà invece essere presentato in assenza di diritti legati a prestazioni previdenziali in favore dei superstiti).

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio del mod. 2 per le categorie dei soggetti che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 10 del Regolamento. Non possono essere considerati quali esimenti dal rispetto di tale obbligo le seguenti circostanze: l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, il non aver presentato la dichiarazione dei redditi, l'iscrizione a sezioni speciali dell'Albo di appartenenza, lo stato di cessazione dall'attività professionale.

QUADRO A) COMUNICAZIONI

Riduzione al 50% dei contributi minimi: i soggetti che alla data di inizio dell'attività professionale non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, barrando l'apposita casella, la riduzione al 50% dei contributi soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi obbligatori per i primi tre anni di iscrizione. Ciò significa che per usufruire della facoltà di versare i contributi minimi pregressi ridotti al 50%, il professionista deve avere iniziato l'attività dopo l'1.1.1996 in età, compiuta, inferiore a 30 anni ovvero, se ha iniziato l'attività prima dell'1.1.1996, debbono essere trascorsi, dalla data di inizio dell'attività all'1.1.1996, non più di due anni ed all'1.1.1996 non deve aver compiuto ancora i 32 anni (caso-limite: inizio dell'attività l'1.1.1994 in età

compiuta di 29 anni; potrà usufruire della riduzione per l'anno 1996). I soggetti che si avvalgono della riduzione, avranno comunque la facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che la suddetta opzione vale solamente per i contributi minimi. Se i compensi di cui ai successivi punti 7 e 8 sono tali che l'applicazione delle percentuali di contribuzione applicate come espresso ai punti 9, 10 e 11 forniscono come risultato degli importi maggiori rispetto ai contributi minimi dovuti per l'anno di riferimento, si dovranno versare le cifre che nascono dal suddetto procedimento senza ridurle al 50%.

b) Pagamento del solo contributivo integrativo: devono barrare la relativa casella i professionisti che alla data del 3 agosto 1999 avevano compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed hanno esercitato l'opzione di non iscriversi all'EPAP, ma che sono ugualmente iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi ed esercitano, abitualmente od occasionalmente, attività di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

Tale categoria di soggetti è infatti obbligata esclusivamente al pagamento del contributivo integrativo. Si evidenzia che in questo caso vanno fornite le sole informazioni richieste nei seguenti Quadri: Quadro B) Punto 2 e Punto 3; Quadro C) Punto 5 e Punto 6; Quadro D) Punto 8; Quadro E) Punto 11.

Nota: La medesima opzione deve essere riportata uniformemente in tutti i moduli, sia quelli relativi alle annualità pregresse, sia in quelli futuri.

- c) <u>Rateizzazione dei contributi dovuti</u>: devono barrare la relativa casella coloro che intendono esercitare l'opzione del pagamento rateizzato del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo di solidarietà dovuti per gli anni 1996-1997-1998-1999.
 - Si ricorda che per il contributo integrativo non è possibile la rateizzazione dell'importo dovuto per gli anni predetti.
 - Il contributo di maternità è dovuto (per intero) esclusivamente dall'anno d'istituzione dell'EPAP, vale a dire dall'anno 1999.
 - L'iscritto ha facoltà di scegliere il numero delle rate di pagamento dei contributi dovuti, fino ad un <u>massimo di 12 rate</u>, indicando nell'apposito spazio il numero di rate prescelto. Il criterio di rateizzazione sarà in ogni caso su <u>base quadrimestrale</u>, con scadenze: 28 febbraio 30 giugno 31 ottobre, di ciascun anno.
 - Si potranno comunque saldare i contributi pregressi in corrispondenza di qualsiasi scadenza tra le tre sopra citate.
 - Nota: quest'ultima opzione sarà evidenziata solamente sui moduli relativi alle annualità pregresse ('96-'97-'98-'99 una volta scelto il numero delle rate, lo stesso numero andrà ripetuto sugli altri moduli relativi alle suddette annualità).
- d) Conseguimento di reddito IRPEF negativo o nullo: devono barrare la relativa casella coloro che nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito da attività professionale negativo o nullo.
- e) <u>Svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato</u>: devono barrare la relativa casella coloro che nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito (in tutto o in parte) da partecipazione ad associazioni professionali.
- f) Qualora l'iscritto abbia dichiarato tramite autocertificazione di aver cessato l'attività professionale nell'anno a cui si riferisce il modulo all'oggetto (certificazione che comporta la totale esenzione dal versamento dei tutti i contributi previsti dall'Ente), dovrà barrare la relativa casella, esplicitando la data di cessazione.
 - In via transitoria, per gli anni '96, '97, '98 e '99 in vece della suddetta autocertificazione è sufficiente barrare la relativa casella, esplicitando la data di cessazione.
 - Si ricorda però che nel momento in cui si dovesse esercitare nuovamente la libera professione dovrà essere tempestivamente avvertito l'EPAP con un'autocertificazione di ripresa dell'attività professionale.
 - Per ulteriori e più approfondite informazioni si può fare riferimento alle istruzioni allegate all'autocertificazione della cessazione dall'attività professionale disponibili presso la sede dell'EPAP, presso gli Ordini professionali territoriali, ovvero sul sito dell'Ente in Internet.

Nota: Le suddette dichiarazioni devono obbligatoriamente essere rese utilizzando gli appositi moduli disponibili a richiesta presso la sede dell'EPAP, presso gli Ordini professionali territoriali, ovvero sul sito dell'Ente in Internet.

QUADRO B) SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Devono compilare il presente Quadro B) gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che <u>non sono titolari di partita IVA</u> ma esercitano le attività di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in forma occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Per aiutare l'iscritto nella compilazione del modulo 2, vengono qui di seguito riportati, per ciascun anno pregresso, il rigo della dichiarazione dei redditi da cui attingere il valore richiesto.

Punto 1: indicare la somma dei redditi netti derivanti da attività professionale dell'anno di riferimento (anche se negativi o nulli).

Reddito anno 1996: modello 740/97, Quadro E, Rigo (E25 – Rigo E31) (limitatamente alle deduzioni forfettarie relative ai compensi da attività professionale di cui al RigoE25) + Quadro L, Rigo (L11 – Rigo L21).

Reddito anno 1997: modello Unico 98, Quadro RE, Rigo (E27 – Rigo E33) (limitatamente alle deduzioni forfettarie relative ai compensi da attività professionale di cui al RigoE27) + Quadro RL, Rigo (RL 11 – Rigo RL21).

Reddito anno 1998: modello Unico 99, Quadro RE, Rigo (E27 – Rigo E33) (limitatamente alle deduzioni forfettarie relative ai compensi da attività professionale di cui al RigoE27) + Quadro RL, Rigo (RL 11 – Rigo RL21).

Reddito anno 1999: modello Unico 00.

Punto 2: indicare la somma dei compensi lordi derivanti da attività professionale dell'anno di riferimento (anche se nulli).

Reddito anno 1996: modello 740/97, Quadro E, Rigo E25 + Quadro L, Rigo L11.

Reddito anno 1997: modello Unico 98, Quadro RE, Rigo RE27 + Quadro RL, Rigo RL 11.

Reddito anno 1998: modello Unico 99, Quadro RE, Rigo RE27 + Quadro RL, Rigo RL 11.

Reddito anno 1999: modello Unico 00.

<u>Punto 3</u>: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei <u>compensi lordi</u> risultanti dalle ricevute emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributivo integrativo non si applica alle ricevute di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO C) SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Devono compilare il presente Quadro C) gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che sono titolari di partita IVA ed esercitano le attività di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Per gli iscritti che hanno svolto esclusivamente attività individuale, valgono le seguenti istruzioni:

<u>Punto 4</u>: indicare il <u>reddito netto derivante da attività professionale</u> dell'anno di riferimento (anche se negativo o nullo), riportando per ciascun anno, l'importo indicato nei seguenti righi della dichiarazione dei redditi:

Reddito anno 1996: modello 740/97, Quadro E, Rigo E22.

Reddito anno 1997: modello Unico 98, Quadro RE, Rigo RE22 o RE24.

Reddito anno 1998: modello Unico 99, Quadro RE, Rigo RE22 o RE24.

Reddito anno 1999: modello Unico 00

<u>Punto 5</u>: indicare il <u>volume d'affari ai fini IVA</u> inerente l'attività professionale svolta nell'anno di riferimento, riportando per ciascun anno, l'importo indicato nei seguenti righi della dichiarazione IVA (anche se nulli):

Volume d'affari anno 1996: modello IVA/97, Quadro E, Rigo E28.

Volume d'affari anno 1997: modello Unico 98, Quadro VE, Rigo VE28 o Quadro VM, Rigo VM2.

Volume d'affari anno 1998: modello Unico 99, Quadro VE, Rigo VE28 o Quadro VB, Rigo VB2.

Volume d'affari anno 1999: modello Unico 00, Quadro VE, Rigo VE28 o Quadro VB, Rigo VB1.

<u>Punto 6</u>: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei <u>compensi lordi</u> risultanti dalle fatture emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributivo integrativo non si applica alle fatture di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento.

Per gli iscritti che hanno svolto l'attività solo in forma associata, il volume d'affari IVA, sul quale andrà calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari IVA dell'associazione la quota personale di partecipazione.

Per gli iscritti che hanno svolto attività individuale e associata, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma di entrambi gli importi ottenuti applicando le regole sopra riportate.

QUADRO D) IMPORTI ASSOGGETTATI AI CONTRIBUTI

<u>Punto 7</u>: indicare l'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio della professione. Tale ammontare si ottiene sommando gli importi segnalati nei Punti 1 e 4 del mod. 2..

Punto 8: indicare l'ammontare complessivo dei compensi lordi e del volume d'affari IVA (al netto della maggiorazione relativa al contributo integrativo del 2% addebitato al committente). L'importo da indicare in tale Punto si ottiene detraendo dall'importo di cui al Punto 2 la maggiorazione del 2% addebitata al committente, a tale cifra si somma poi l'importo che si ricava detraendo dall'importo di cui al Punto 5 la maggiorazione del 2% addebitata al committente. All'importo così ottenuto si sottrae infine il valore derivante dalla somma del Punto 3 con il Punto 6.

Riassumendo: Punto 8 = $\{ [Punto 2 - (Punto 2/1,02)] + [Punto 5 - (Punto 5/1,02)] \} - (Punto 3 + Punto 6) \}$

QUADRO E) CONTRIBUTI DOVUTI IN FUNZIONE DEI REDDITI E DEL FATTURATO

Nel Quadro E) vanno riportati i contributi dovuti dal singolo iscritto nell'anno di riferimento.

Per gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che alla data di istituzione dell'EPAP (3 agosto 1999) già svolgevano attività professionale ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, valgono le seguenti disposizioni:



- il contributo soggettivo e quello di solidarietà sono dovuti con decorrenza 1 gennaio 1996, o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale;
- il contributo integrativo decorre dal 17 marzo 1996 o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale.

Si riporta per maggiore semplicità la seguente tabella contenente l'ammontare espresso in Lire dei contributi minimi dovuti e del reddito massimo da sottoporre a contribuzione soggettiva e di solidarietà negli anni 1996-1997-1998-1999.

ANNO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO	REDDITO IMPONIBILE
	SOGGETTIVO MINIMO	SOLIDARIETA' MINIMO	INTEGRATIVO MINIMO	MASSIMO
1996	800.000	16.000	84.000*	132.000.000
1997	820.000	17.000	115.000	135.379.000
1998	833.000	17.000	117.000	137.410.000
1999	845.000	17.000	118.000	139.471.000

*Nota: Tale importo tiene conto del diritto di frazionamento di cui all'art. 5 del Regolamento, in quanto il contributo integrativo è dovuto con decorrenza 17 marzo 1996.

Si ricorda che i soggetti che all'atto dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età possono optare per il pagamento del 50% dei contributi soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi dovuti per i primi tre anni (per le prime iscrizioni vale quanto precisato al quadro A, lettera a).

Gli importi dei contributi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime cifre sono pari o superiori alle cinquecento lire e alle mille lire inferiori in caso contrario.

Punto 9: il contributo soggettivo dovuto è pari al 10% dell'importo riportato nel Punto 7, con le seguenti avvertenze (esemplificate con riferimento all'anno 1996):

- se il 10% dell'importo di cui al Punto 7 è minore di Lire 800.000** (o Lire 400.000** per coloro per i quali il contributo minimo è ridotto alla metà) si deve comunque versare un contributo di Lire 800.000** (o Lire 400.000** per coloro per i quali il contributo minimo è ridotto alla metà):
- se il 10% dell'importo di cui al Punto 7 è maggiore di Lire 13.200.000 (10% di Lire 132.000.000) l'importo da versare è di Lire 13.200.000;

<u>Punto 10</u>: il <u>contributo di solidarietà</u> dovuto è pari al 0,2% <u>dell'importo riportato al Punto 7</u>, con le seguenti avvertenze (esemplificate con riferimento all'anno 1996):

- se il 0,2% dell'importo di cui al Punto 7 è minore di Lire 16.000** (o Lire 8.000** per coloro per i quali il contributo minimo è ridotto alla metà) si deve comunque versare un contributo di Lire 16.000** (o Lire 8.000** per coloro per i quali il contributo minimo è ridotto alla metà);
- se il 0,2% dell'importo di cui al Punto 7 è maggiore di Lire 264.000 (0,2% di Lire 132.000.000) l'importo da versare è di Lire 264.000;

Punto 11: il contributo integrativo dovuto è pari al 2% dell'importo riportato al Punto 8, con le seguenti avvertenze (esemplificate con riferimento all'anno 1996):

 se il 2% dell'importo di cui al Punto 8 è minore di Lire 84.000** (o Lire 42.000** per coloro per i quali il contributo minimo è ridotto alla metà) si deve comunque versare un contributo di Lire 84.000** (o Lire 42.000** per coloro per i quali il contributo minimo è ridotto alla metà);

A differenza di quanto precisato per i contributi soggettivo e di solidarietà non esiste un massimale a cui lo stesso va commisurato;

** Nota: Qualora applicando i criteri sopra riportati l'iscrizione all'EPAP risulti di durata inferiore all'anno gli importi minimi sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di iscrizione all'EPAP, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni. Tale riduzione trova applicazione per ciascun anno solare di iscrizione, in cui l'iscrizione all'EPAP risulti di durata inferiore all'anno stesso (art. 5 Reg.)

SANZIONI

L'omessa, la ritardata o l'infedele comunicazione di cui al presente modulo comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.

ATTENZIONE

Il mod. 2 deve essere firmato dal dichiarante per la sua validità. In assenza di sottoscrizione la comunicazione si intende incompleta e soggetta quindi alle sanzioni previste nel caso di omessa comunicazione qualora non venga integrata secondo le procedure previste dal Regolamento.

